



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

Il Presidente

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7768 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Nicola Abate, Gennaro Abbellito, Paolo Addeo, Guido Alimonti, Francesco Amati, Roberto Annunziata, Dario Anselmo, Gianluigi Anzalone, Pasquale Aprea, Fabio Armenia, Domenico Arnone, Gianluca Aru, Maurizio Assisi, Carlo Balbiani, Domenico Ballarino, Angelo Barbieri, Roberto Basile, Giangabriele Bassi, Giuseppe Borreca, Rita Bortone, Gianfranco Marco Valerio Cannavo', Angelo Cantale, Gennaro Canzolino, Giancarlo Cappiello, Michele Caramia, Stefano Casalino, Angelo Casalnuovo, Alessio Castelli, Biagio Chiricozzi, Pasquale Cicalese, Giancarlo Cofelice, Simone Costante, Angelo D'Addino, Massimo D'Amato, Luigi De Marino, Mariaflora De Rosa, Flavio Del Duca, Carmine Del Grosso, Geremia Giunior Del Vecchio, Eugenio Deriard, Fabio Di Berardino, Raffaele Di Costanzo, Giovanni Di Filippo, Paolo Di Fonzo, Pasquale Di Francesco, Pasquale Di Giovanni, Giuseppe Di Maria, Vito Di Maria, Francesco

Manuel Di Michele, Mauro Di Padova, Remigio Di Sandro, Marco Diamante, Vittorio Antonio D'Onofrio, Attilio Esposito, Pasquale Fabiano, Alessio Facchiano, Vincenzo Falconetti, Giuseppe Fanigliulo, Luca Ferretti, Giacomo Gabriele, Giovanni Garaguso, Raffaele Grasso, Riccardo Gresta, Raffaele Guarro, Graziano Gungui, Giulio Iannaccone, Doni Iannone, Giuseppe Isaia, Federico La Femina, Pietro Lazzara, Gabriele Leccia, Danilo Leo, Massimo Liguori, Antonio Lombardi, Antonio Lombardi, Carmen Maddalena, Marcello Madonia, Geremia Maisto, Giuseppe Malla, Antonino Mannino, Benedetto Mannone, Sergio Marchese, Pellegrino Marino, Salvatore Mattera, Ivano Mausoli, Dario Sebastian Filippo Mazza, Giuseppe Meccariello, Gabriele Meneghello, Simone Menna, Roberto Merone, Maria Monaco, Marzia Monaco, Maria Chiara Morichelli, Fabio Moscardelli, Emanuele Murano, Felice Napolitano, Salvatore Nocera, Alfredo Nunziata, Angelo Raffaele Occhiochiuso, Vincenzo Oppedisano, Salvatore Pascale, Giuliano Pelagagge, Gabriele Pepe, Francesco Pezzullo, Fabrizio Piro, Gaetano Porreca, Giovanni Pugliese, Giovanni Rega, Giacomo Ricci, Luca Rinaldi, Roberto Rossi, Francesco Saviano, Anna Maria Scarallo, Fabio Scarallo, Antonio Schettini, Paolo Schifanella, Francesco Sgambati, Marco Silvestro, Lucia Sorrentino, Marco Sorrentino, Daniele Triolo, Nicola Troiano, Rocco Tropiano, Carlo Valente, Dionigi Zago, Mario Zito, rappresentati e difesi dall'avvocato Guido Marone, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Luca Giordano, 15;

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Campania, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, Ufficio Scolastico Regionale Sardegna, Usr Ufficio Scolastico Regionale Sicilia Direzione Generale, Ufficio Scolastico Regionale Molise, Ufficio Scolastico Regionale Puglia, Ufficio Scolastico Regionale Calabria, Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna, Ufficio Scolastico Regionale Basilicata, Ufficio Scolastico Regionale Liguria, Ufficio Scolastico Regionale Toscana, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, Ufficio

Scolastico Regionale Piemonte, Ufficio Scolastico Regionale Veneto, Ufficio Scolastico Regionale Friuli Venezia Giulia, Ufficio Scolastico Regionale Umbria, Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo, Ufficio Scolastico Regionale Marche, Ufficio Scolastico Regionale Trentino Alto Adige, Ufficio Scolastico Regionale Val D'Aosta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Usr Abruzzo, Usr Marche, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del decreto ministeriale del Ministro dell'Istruzione e del Merito n. 89 del 21 maggio 2024, avente ad oggetto le procedure di inserimento/aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituti di III fascia del personale ATA valide per il triennio 2024/2027, nella parte in cui nell'allegato A), recante "TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI CULTURALI E DI SERVIZIO DELLA TERZA FASCIA DELLE GRADUATORIE DI ISTITUTO DEL PERSONALE A.T.A.", dispone alla lettera A) che "Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali."
- ove occorra, della nota ministeriale n. 76806 del 29 maggio 2024, avente ad oggetto l'indizione della procedura di aggiornamento delle graduatorie di III fascia per il personale ATA secondo il disposto di cui al d.m. n. 89/2024;
- della FAQ n. 12 (pubblicata sul sito istituzionale), laddove si ribadisce la differenziazione del servizio di leva a seconda se sia stato svolto o meno in costanza di nomina;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ALIMONTI GUIDO il 4\11\2024 :

per l'annullamento

A) dei Decreti di Pubblicazione delle relative Graduatorie di Circolo e di Istituto di III Fascia – personale ATA, adottati dagli Istituti Scolastici e nella cui Graduatoria i ricorrenti hanno dichiarato l'inserimento come individuati nelle rispettive domande di inserimento/aggiornamento allegate agli atti, di data e protocollo sconosciuti, in quanto non rese pubbliche sui siti web dei singoli Istituti; B) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi dei ricorrenti.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Considerato che con motivi aggiunti depositati in data 4 novembre 2024 sono stati impugnati i *“Decreti di Pubblicazione delle relative Graduatorie di Circolo e di Istituto di III Fascia – personale ATA, adottati dagli Istituti Scolastici e nella cui Graduatoria i ricorrenti hanno dichiarato l'inserimento come individuati nelle rispettive domande di inserimento / aggiornamento allegate agli atti, di data e protocollo sconosciuti, in quanto non rese pubbliche sui siti web dei singoli Istituti”*;

Considerato che parte ricorrente ha chiesto di essere autorizzata alla notifica dei motivi aggiunti per pubblici proclami;

Rilevato che i motivi aggiunti non risultano essere stati notificati ad almeno un controinteressato, né risulta comprovato che parte ricorrente – la quale precisa che *“sono state pubblicate le Graduatorie di Circolo e di Istituto”* - si sia in alcun modo attivata al fine di acquisire le necessarie informazioni per poter procedere all'adempimento di tale onere, previsto per la stessa ammissibilità dell'azione;

Ritenuto di dover riservare al Collegio ogni valutazione al riguardo e che, a meri fini di accelerazione del giudizio in vista dell'udienza di merito già fissata per il giorno 5 febbraio 2025, si reputa opportuno procedere comunque con

l'autorizzazione alla notifica dei presenti motivi aggiungi – e di eventuali altri che dovessero sopravvenire – mediante pubblici proclami, in analogia a quanto già disposto con ordinanza presidenziale n. 4472 del 21 ottobre 2024, senza che ciò possa esimere la parte dall'assolvimento degli incombeni sulla stessa gravanti;

Ravvisata la sussistenza, in relazione all'oggetto del ricorso, di potenziali controinteressati, da identificarsi in tutti i soggetti che nelle graduatorie di circolo e di istituto – III fascia, valide per il triennio 2024–2027 adottate sulla base del bando, verrebbero scavalcati per effetto dell'auspicato riconoscimento della spettanza di sei punti per servizio di leva obbligatorio e servizi sostitutivi assimilati per legge prestati non in costanza di rapporto di impiego, se considerati come servizio effettivo reso nella medesima qualifica;

Ritenuto, quindi, di dover disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti che hanno chiesto l'inserimento nelle predette graduatorie e sono stati ivi inseriti, quali controinteressati;

Ritenuto opportuno disporre la notifica per pubblici proclami a mezzo del sito web del Ministero dell'Istruzione e del Merito, ricorrendo, nella fattispecie in esame, “una difficoltà oggettiva, e non meramente soggettiva” - non tanto di identificare i nominativi dei controinteressati, quanto - di procedere alla notifica per le vie ordinarie, tenuto conto dell'elevato numero degli stessi che renderebbe particolarmente onerosa, anche economicamente, la notifica del ricorso nelle forme ordinarie, che risulterebbe, quindi, essere sommamente difficile (Cons. Stato, Sez. IV, 16 agosto 2018, n. 4948);

Ritenuto che la pubblicazione per pubblici proclami può avvenire, secondo quanto si andrà ad illustrare, mediante la pubblicazione degli elementi a tanto necessari sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione e del Merito, con le modalità di seguito esposte:

- la pubblicazione dell'avviso sul sito web istituzionale dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- 1 – l’Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2 - il nome dei ricorrenti e l’indicazione dell’Amministrazione intimata;
- 3 - il testo integrale dei motivi aggiunti;
- 4 – l’indicazione che i controinteressati sono tutti i soggetti che hanno presentato domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto – III fascia, valide per il triennio 2024–2027, ai sensi del decreto ministeriale del Ministro dell’Istruzione e del Merito n. 89 del 21 maggio 2024 e della nota ministeriale n. 76806 del 29 maggio 2024, avente ad oggetto l’indizione della procedura di aggiornamento delle graduatorie di III fascia per il personale ATA secondo il disposto di cui al D.M. n. 89/2024 (posto che la notificazione per pubblici proclami è comunque una forma di notificazione che non può essere snaturata a mero mezzo di pubblicità, sicché devono essere specificate le generalità dei destinatari pena l’inesistenza dell’atto e della relativa integrazione del contraddittorio, essendo la ratio delle disposizioni contenute negli artt. 41, comma 4, e 49 c.p.a. quella di consentire l’effettività della tutela giurisdizionale del ricorrente anche in presenza di una somma difficoltà di chiamare in giudizio nelle forme ordinarie un elevato numero di persone, tuttavia bilanciata e resa compatibile con il principio costituzionale del contraddittorio) e che si sono collocati nelle relative graduatorie;
- 5- l’indicazione del numero della presente ordinanza con cui è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha l’obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, su supporto informatico o con altra idonea modalità, di copia del ricorso introduttivo e del presente provvedimento - il testo integrale dei motivi aggiunti, della presente ordinanza e dell’indicazione che i controinteressati sono tutti i soggetti che hanno presentato domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto – III fascia, valide per il triennio 2024–2027, ai sensi del decreto ministeriale del Ministro dell’Istruzione e del Merito n. 89 del 21 maggio 2024 e della nota ministeriale n.

76806 del 29 maggio 2024, avente ad oggetto l'indizione della procedura di aggiornamento delle graduatorie di III fascia per il personale ATA secondo il disposto di cui al D.M. n. 89/2024, e che si sono collocati nelle relative graduatorie, in calce al quale dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
Il Ministero dell'Istruzione e del Merito:

- 1) non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, la documentazione ivi inserita;
- 2) dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi la data dell'avvenuta pubblicazione nel sito, reperibile in un'apposita sezione denominata "atti di notifica";
- 3) dovrà, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati i motivi aggiunti, la presente ordinanza e l'indicazione che controinteressati sono tutti i soggetti che hanno presentato domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto – III fascia, valide per il triennio 2024–2027, ai sensi del decreto ministeriale del Ministro dell'Istruzione e del Merito n. 89 del 21 maggio 2024 e della nota ministeriale n. 76806 del 29 maggio 2024, avente ad oggetto l'indizione della procedura di aggiornamento delle graduatorie di III fascia per il personale ATA secondo il disposto di cui al D.M. n. 89/2024 e che si sono collocati nelle relative graduatorie, con la precisazione che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

Ritenuto di dover disporre, in aggiunta, che:

- le pubblicazioni sopra indicate dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del gravame (art. 35, comma 1, e 49, comma 3, c.p.a.), nel termine perentorio di giorni 15 (quindici) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine

perentorio di ulteriori giorni 10 (dieci) dal primo adempimento;

- parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, l'importo eventualmente richiesto per l'attività di pubblicazione sul sito.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Roma - Sezione Terza

- dispone l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, nei modi e nei termini di cui in motivazione, a pena di improcedibilità del ricorso;

- si conferma la fissazione dell'udienza di merito per il giorno 5 febbraio 2025 per la definizione del giudizio.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma il giorno 5 novembre 2024.

Il Presidente
Elena Stanizzi

IL SEGRETARIO